

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1928 del 13/04/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castenaso (BO), Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova, richiesta dalla società Retelit Datacenter S.r.l. per l'attività di centrale di elaborazione dati
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2048 del 13/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tredici APRILE 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castenaso (BO), Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova, richiesta dalla società Retelit Datacenter S.r.l. per l'attività di centrale di elaborazione dati.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 01/10/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/175527 del 03/10/2025 (**pratica Sinadoc 31488/2025**) dal procuratore della società

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Retelit Datacenter S.r.l. (C.F. e P.IVA 11920940969), con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Pola n. 9, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Castenaso, Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di centrale di elaborazione dati svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente Comune di Castenaso};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castenaso};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.

- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/181124 del 14/10/2025 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Castenaso, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- Arpae - AAEME con PG/2025/192597 del 30/10/2025 comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti

partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

- Arpae - AAEME con PG/2025/196460 del 05/11/2025 comunicava alla società istante e per conoscenza al SUAP la necessità di ulteriori integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la società istante trasmetteva le integrazioni al SUAP che le inoltrava a tutti gli Enti con nota del 24/12/2025, acquisita poi agli atti di Arpae con PG/2025/230435 del 24/12/2025;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/792 del 05/01/2026 faceva ripartire i termini della conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Castenaso e Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A.) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna, pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/214487 del 03/12/2025);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/43633 del 09/03/2026);
- Parere per le matrici scarichi di acque reflue in pubblica fognatura e di impatto acustico e nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Castenaso (PG/2026/47464 del 13/03/2026);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Retelit Datacenter S.r.l., per l'esercizio dell'attività di centrale di elaborazione dati svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Retelit Datacenter S.r.l. (C.F. e P.IVA 11920940969) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castenaso, Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento"* di competenza del Comune di Castenaso con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Castenaso con richiamo alla documentazione acustica.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castenaso e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Retelit Datacenter S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue di dilavamento" costituite dall'unione di acque reflue di dilavamento, originate dall'area A02 soggetta a contaminazione presente nell'attività di centrale di elaborazione dati, e di acque meteoriche di dilavamento, dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalle zone ovest e sud-ovest dello stabilimento.

Le acque reflue di dilavamento originate dall'area A02 (area di circa 60 m², opportunamente delimitata da cordoli di contenimento, e posta in prossimità dei Gruppi Elettrogeni e dei punti di rifornimento dei serbatoi di via Guido Rossa) sono preventivamente trattate mediante impianto in continuo (dato da una sezione di sedimentazione ed una sezione di disoleazione), prima di essere scaricate assieme alle acque meteoriche di dilavamento (dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalle zone ovest e sud-ovest dello stabilimento) nella pubblica fognatura.

Scarico S2

Scarico denominato S2 nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, originate dalle acque di condensa dei gruppi di raffreddamento presenti nello stabilimento, da acque reflue di dilavamento, originate dall'area A01 soggetta a contaminazione presente nell'attività di centrale di elaborazione dati, e di acque meteoriche di dilavamento, dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalle zone nord-ovest dello stabilimento.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, originate dalle acque di condensa dei gruppi di raffreddamento e le acque reflue di dilavamento originate dall'area A01 (area di circa 20 m², opportunamente delimitata da cordoli di contenimento, e posta in prossimità dei Gruppi Elettrogeni e dei punti di rifornimento dei serbatoi di via Guido Rossa) sono preventivamente trattate mediante impianto in

continuo (dato da una sezione di sedimentazione ed una sezione di disoleazione), prima di essere scaricate assieme alle acque meteoriche di dilavamento (dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla zona nord-ovest dello stabilimento) nella pubblica fognatura.

Scarico S3

Scarico denominato S3 nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici del piano terra presenti nell'attività di centrale di elaborazione dati e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla zona nord dello stabilimento.

Le acque reflue domestiche originate dai servizio igienici del piano terra dello stabilimento (circa 3 A.E.) sono scaricate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalle zona nord dello stabilimento, nella pubblica fognatura.

Scarico S4

Scarico denominato S4 nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro (afferente al depuratore intercomunale denominato IDAR) classificato dal Comune di Castenaso (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici del primo piano presenti nell'attività di centrale di elaborazione dati e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalle zone nord-est, est e sud-est dello stabilimento.

Le acque reflue domestiche originate dai servizio igienici del primo piano dello stabilimento (circa 3 A.E.) sono scaricate, assieme alle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalle zone nord-est, est e sud-est dello stabilimento, nella pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Nessuno.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso con Prot. n. 6937 del 13/03/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/47464 del 13/03/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 19786 del 09/03/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati (agli atti di Arpae con PG/2026/8173 del 16/01/2026):
 - "Relazione descrittiva impianto trattamento in continuo" datata 12/01/2026.
 - "Planimetria sottoservizi" in più scale e datata 12/01/2026 .

Pratica Sinadoc n. 31488/2026

Documento redatto in data 10/04/2026



CITTÀ DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

AREA TECNICA E PATRIMONIO
U.O. Servizi Ambientali

TRASMISSIONE VIA PEC

SUAP TERRE DI PIANURA

PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE A.A.C.M.

Unità AUA e acque reflue

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Hera S.p.A. - Direzione Acqua

PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO DELLA SOCIETA' RETELIT DATACENTER S.R.L. SITO IN VIA G. ROSSA NR. 8 NEL COMUNE DI CASTENASO- RIF. SUAP 19992/2025 (RIF: ARPAE Pratica SINADOC n. 31488/2025).

PARERE COMUNE DI CASTENASO

Con riferimento all'istanza Rif. SUAP 19992/2025, acquisita agli atti della presente Amministrazione con P.G. n. 32508 del 06/10/2025, e successive integrazioni, presentata dalla ditta Retelit Datacenter S.R.L., con sede legale a Milano (MI) in Via Pola n. 9 (P.I. e C.F. 11920940969), per l'impianto sito a Castenaso (BO) in Via Guido Rossa n. 8, tendente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ex art.3 DPR 59/2013) per la matrice scarichi, emissioni in atmosfera e rumore,

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) acquisito con P.G. n. 6692 del 11/03/2026 (Prot. Hera n. 0019786/26);

si esprimono, in ordine alle competenze del Comune di Castenaso, i seguenti pareri/nulla osta:

Conformità urbanistica:

La ditta è ubicata in area classificata da PSC come "ASP_B Ambito produttivo consolidato sovracomunale" (art. 5.4) ed il RUE lo identifica come "ASP - Ambiti specializzati per attività prevalentemente manifatturiere, totalmente o prevalentemente edificati" (artt. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3)

L'attività è pertanto localizzata in area con destinazione idonea. Si esprime di conseguenza parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica.

Matrice impatto acustico:

Preso visione dell'integrazione alla valutazione previsionale di impatto acustico assunta agli atti con P.G. n. 25225 del 22/12/2025, a firma del tecnico competente in acustica Dott. Ing. Soraya Indelicato della ditta DBA PRO, non si rilevano motivazioni ostative per quanto riguarda la matrice rumore.

Matrice scarichi:

Esaminata la richiesta e gli elaborati tecnici allegati all'istanza non vi sono motivazioni ostantive, per quanto riguarda la matrice scarichi, al rilascio dell'Autorizzazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) richiamato in premessa; si rammenta inoltre che eventuali opere di modifica/adeguamento della rete fognaria potranno essere realizzate solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.

In conclusione non si rilevano motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostantive al rilascio dell'autorizzazione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del presente ufficio, nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. nel parere sopra citato.

Il Responsabile Area Tecnica e Patrimonio

Ing. Silvia Malaguti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTENASO
Area Tecnica U.O. Servizi Ambientali
via Gramsci, 21
40055 CASTENASO BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 09 marzo 2026
Prot. n.0019786/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 11/2026 Richiesta di parere Prot. 81955 del 06/10/2025;
- Rif. pratica SUAP 19992/2025.

▪ Ragione sociale ditta	RETELIT DATACENTER S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GUIDO ROSSA, 8 - CASTENASO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Centrale elaborazione dati con gruppi elettrogeni di continuità
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Sedimentazione, Disoleazione N.2 impianti in continuo.
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per lo stabilimento della società Retelit Datacenter S.r.l., sito in Comune di Castenaso (BO), località Villanova, via Guido Rossa n. 8.
Pratica SUAP 19992/2025
Pratica Sinadoc 31488/2025

In riferimento all'istanza di domanda di AUA presentata dal Sig. DE BETTIN DANIELE c.f. DBTDNL76M26G642O in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **RETELIT DATA CENTER S.R.L.** con sede legale in Milano via Pola, 9 e stabilimento in Castenaso (BO), via G.Rossa, n.8 esercente l'attività di **CENTRALE ELABORAZIONE DATI**; esaminata la documentazione:

la Ditta Retelit Data Center S.R.L. intende realizzare una centrale di elaborazione dati presso l'edificio di Via Guido Rossa n.8 nel Comune di Castenaso.

Il fabbricato è attualmente per una parte del piano terra già destinato a centrale dati e al piano superiore ci sono spazi destinati ad uffici per operatori presenti saltuariamente.

Sarà attuata un'opera di ampliamento, senza aumento di superficie impermeabilizzata, che prevederà, tra l'altro, anche l'installazione di n.2 nuovi gruppi elettrogeni sul lato di via G.Rossa oltre ai n.2 già presenti su via del Lavoro.

A servizio dei gruppi elettrogeni c'è un serbatoio di gasolio interrato da 15 mc e n.2 serbatoi esterni coperti da 8 mc ciascuno.

I lavori di ampliamento prevedono anche la modifica della rete di scarico delle acque e al termine dei lavori essa sarà così costituita:

-rete di raccolta delle acque meteoriche delle coperture. Questa rete rimarrà invariata.

-acque reflue domestiche: saranno eliminati un gruppo bagno-spogliatoi posti al piano terra nell'area soggetta ad intervento con conseguente eliminazione della linea di scarico che confluisce in S1.

Saranno mantenuti due servizi igienici per il personale presente solo saltuariamente. Si stimano in 450 – 600 l/giorno la quantità di acque reflue domestiche (3 A.E.). I servizi citati scaricheranno su S3 quello del piano terra e su S4 quello del primo piano.

-acque di condensa dei gruppi di raffreddamento. Tali acque sono assimilate alle domestiche e scaricate verso il recapito S2. Sarà presente un pozzetto di prelievo prima dello scarico terminale.

-acque meteoriche di dilavamento soggette a vincoli e prescrizioni indicate nella DGR n.286/2005. Si tratta delle due aree A01 (20 mq) lato via del Lavoro e A02 (60 mq) lato via Guido Rossa poste in prossimità dei Gruppi Elettrogeni e dei punti di rifornimento dei serbatoi.

Le sub aree A01 e A02 derivano da opportuna parzializzazione dell'intera superficie attraverso la realizzazione di cordoli di contenimento in prossimità dei punti di rifornimento del carburante per i gruppi elettrogeni.

Entrambe le aree saranno servite da due impianti in continuo con volumetrie di dimensioni idonee al trattamento di un'intensità di pioggia di 72 mm/h (18 mm/h= 0,02 l/s mq), come da Linee Guida DGR 1860/2006 e ARPAE LG28.

Ogni impianto è dotato di proprio pozzetto di prelievo a valle dell'unità di disoleazione.

Limitatamente all'impianto a servizio della superficie A02, considerate le difficoltà tecniche legate alla presenza di sottoservizi che limitano la possibilità di realizzare idonee volumetrie, si accetta un sottodimensionamento della sezione di sedimentazione dell'impianto di trattamento. La sezione di disoleazione è invece correttamente dimensionata ai volumi indicati dalla normativa.

Infatti, tali superfici non sono equiparabili al transito di veicoli di un normale distributore di carburanti e pertanto è atteso un loro minore sporcamento da solidi. In considerazione di tale aspetto si raccomanda l'effettuazione di una periodica pulizia delle superfici almeno una volta all'anno.

Le acque meteoriche di dilavamento sono equiparate ad acque di tipo produttivo e dovranno rispettare nei pozzetti di prelievo i limiti di Tab.3 All.V Dlgs.152/2006 e ss.mm.ii scarico in pubblica fognatura.

Si identificano i pozzetti con le sigle S1-1 e S2-1 in planimetria allegata.

In sintesi, si identificano i seguenti scarichi

S1: unione di acque meteoriche non di dilavamento non di lavaggio e acque meteoriche di dilavamento soggette ai vincoli e prescrizioni della DGR 286/2005

S2: unione di acque meteoriche non di dilavamento non di lavaggio e acque meteoriche di dilavamento soggette ai vincoli e prescrizioni della DGR 286/2005 e acque di condensa dei sistemi di condizionamento

S3: unione di acque meteoriche non di dilavamento, non di lavaggio NON soggette ai vincoli e prescrizioni della DGR 286/2005 e acque reflue domestiche (servizi igienici piano terra)

S4: unione di acque meteoriche non di dilavamento, non di lavaggio NON soggette ai vincoli e prescrizioni della DGR 286/2005 e acque reflue domestiche (servizi igienici primo piano)

tutti singolarmente recapitanti nella pubblica fognatura mista di via del Lavoro IDSAP 113604 DN400 PVC e tramite essa al recapito finale nel depuratore di acque reflue urbane di Bologna Via Shakespeare, 29 IDAR IDSAP 1018586. Rete fognaria e depuratore terminale sono in gestione da Hera spa.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e recapitanti in S1-1 e S2-1

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue recapitanti in S1-1 e S2-1 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del costruttore/fornitore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato 1. Planimetria. Documento di 1 pagina.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Retelit Datacenter S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di centrale di elaborazione dati svolta dalla società Retelit Datacenter S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Castenaso, Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza denominato GE1, dato da un motore endotermico da 1,672 MW alimentato a gasolio)

Portata massima	7.602	Nm ³ /h
Altezza minima	3,25	m
Durata massima	emergenza	< 2 h/sett.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (NOx)	190	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E2 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza denominato GE2, dato da un motore endotermico da 1,672 MW alimentato a gasolio)

Portata massima	7.602	Nm ³ /h
Altezza minima	3,25	m
Durata massima	emergenza	< 2 h/sett.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (NOx)	190	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E3 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza denominato GE1, dato da un motore endotermico da 3,554 MW alimentato a gasolio)

Portata massima	21.000	Nm ³ /h
Altezza minima	4,25	m
Durata massima	emergenza	< 2 h/sett.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (NOx)	190	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

EMISSIONE E4 (provenienza: gruppo elettrogeno di emergenza denominato GE1, dato da un motore endotermico da 3,554 MW alimentato a gasolio)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	21.000	Nm ³ /h
Altezza minima	4,25	m
Durata massima	emergenza	< 2 h/sett.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (NOx)	190	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: nessuna.

b) Per i punti di emissione E1; E2 E3 ed E4 dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) Le accensioni di verifica della funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti;
- 2) Poiché i gruppi elettrogeni hanno un funzionamento dichiarato inferiore a 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, il gestore può, alternativamente all'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2027, inviare mezzo PEC all'Autorità Competente per il Controllo la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE non denominati (provenienza: sfiati provenienti dai serbatoi di gasolio a servizio dei gruppi elettrogeni non sono soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità' e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Vista la scheda di sicurezza agli atti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Determina n. 14471 del 30/07/2021 della Regione Emilia Romagna, si ritiene necessario che la società Retelit Datacenter S.r.l., una volta appurato il consumo complessivo annuo di gasolio dopo il primo anno di attività, verifichi se rientra nell'applicazione della suddetta determina e, in caso affermativo, provveda ad inviare ad Arpae - AAEME e ad Arpae - APAM, **entro il termine ultimo del 30/04/2028**, una

relazione ai sensi art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

<u>Condotti circolari</u>		<u>Condotti rettangolari</u>		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
--------------------	---

Quota \geq 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
------------------	--

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002

	D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**)

	Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**)

	Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella,

possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

validazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità

particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/175527 del 03/10/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 18/09/2025.
 - "Planimetria emissioni" datata 14/04/2025.
 - "Descrizione del ciclo produttivo con quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Pratica Sinadoc n. 31488/2026

Documento redatto in data 10/04/2026

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Retelit Datacenter S.r.l.
Comune di Castenaso (BO), Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 07/01/2025 presentata dalla società Retelit Datacenter S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castenaso (Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/09/2018) per l'attività di centrale di elaborazione dati svolta nello stabilimento sito in Comune di Castenaso, Via Guido Rossa n. 8, Loc. Villanova.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Castenaso con nota Prot. n. 6937 del 13/03/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/47464 del 13/03/2026).

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 07/01/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Retelit Datacenter S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/175527 del 03/10/2025).

Pratica Sinadoc n. 37125/2025

Documento redatto in data 10/04/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.